

COMUNE DI CASATENOVO

STATUTO

Delibera n. 46 del 25/11/2005.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1 (Principi generali)

1. Il comune di Casatenovo è ente autonomo nell'ambito del sistema delle autonomie locali della comunità europea, della repubblica italiana e delle comunità locali della regione Lombardia e della provincia di Lecco.
2. Il comune svolge la propria attività programmatica, socio-economica e di pianificazione territoriale per l'attuazione dei programmi regionali nell'ambito dei criteri indicati e nel rispetto delle procedure fissate dalla legge regionale.
3. Il comune di Casatenovo:
 - a) rappresenta la propria comunità, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi;
 - b) garantisce la partecipazione democratica alla realizzazione della politica comunale;
 - c) assicura lo sviluppo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati attraverso opportune azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;
 - d) partecipa ad eventuali impegni che dovessero sorgere nel più ampio contesto di esigenze e di interessi delle comunità zionali, provinciale, regionale e statale.
4. Il presente statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente; in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo. Lo statuto stabilisce altresì i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra i comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente anche in giudizio, lo stemma ed il gonfalone.
5. Il comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi delle leggi vigenti e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, secondo le modalità stabilite

dal regolamento.

Articolo 2 (Autonomia)

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito del proprio statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; in questo ambito il comune può tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.

Articolo 3 (Sussidiarietà)

1. Il comune è titolare secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello stato e della regione.

2. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo le modalità stabilite dal regolamento ed in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Articolo 4 (Territorio, gonfalone, stemma)

1. Il comune di Casatenovo è costituito dalle comunità e dai territori di Casatenovo capoluogo, Campofiorengo, Cascina de' Bracchi, Galgiana, Rogoredo, Valaperta e Rimoldo.

2. La sede degli organi comunali è sita in Casatenovo capoluogo. Possono essere istituiti uffici decentrati.

3. Il comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma.

Articolo 5 (Finalità)

1. Il comune individua nella persona singola e associata nelle sue aggregazioni elementari l'elemento essenziale ed insostituibile di ogni forma societaria. Perciò si impegna a tutelare ogni cittadino e gli interessi legittimi di questo in tutti gli atti e i provvedimenti di propria competenza e a garantire l'esercizio dei diritti del medesimo nei confronti degli enti nei quali si articola la repubblica italiana, tenendo a norma inderogabile dei suoi comportamenti il perseguimento del bene comune.

2. Il comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze:

- a) il diritto di tutti i cittadini al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali;
- b) il soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, la formazione, il mantenimento o il recupero del benessere fisico e psichico con particolare attenzione alle situazioni di maggiore difficoltà e debolezza;
- c) la promozione e la salvaguardia della salute del singolo e della collettività sviluppando il massimo di autonomia ed autosufficienza, anche attraverso l'integrazione dei servizi socio-sanitari, ivi compresi quelli gestiti dal privato sociale e dal volontariato, e l'istituzione di forme di controllo degli stessi;
- d) la protezione civile secondo le modalità dell'apposito regolamento;
- e) la valorizzazione, il progresso e la diffusione della cultura in ogni sua libera manifestazione;
- f) il diritto allo studio mediante interventi diretti a facilitare l'iter educativo;
- g) l'inserimento nelle strutture scolastiche dei minori portatori di handicap e la integrazione sociale dei minori a rischio di emarginazione;
- h) le innovazioni educative e scolastiche in stretto collegamento con i vari ordini di scuole, le famiglie e la società in genere;
- i) il coinvolgimento di ragazzi e bambini nella vita delle istituzioni, al fine di promuovere la formazione di una rinnovata coscienza civica;
- j) l'integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari ex art. 8, comma 5, del D.Lvo n. 267/2000;
- k) la realizzazione di strutture idonee allo svolgimento di attività sportive da parte del singolo cittadino e delle associazioni sportive;
- l) la tutela, la valorizzazione, il mantenimento dell'integrità del territorio (brianzolo) nelle sue complessità faunistiche, boschive, di aria, acqua e suolo;
- m) una attenta programmazione dell'assetto del territorio, nelle sue diverse componenti private e di servizio, al fine di garantire una adeguata qualità della vita per i cittadini, all'interno di un giusto equilibrio tra sviluppo e ambiente;
- n) la tutela dell'ambiente attraverso iniziative per il superamento degli squilibri e per la prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento;
- o) l'accentuarsi della sensibilità collettiva e della correttezza dei comportamenti nei confronti della tutela del patrimonio naturale e umano;
- p) la realizzazione di mezzi di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e delle infrastrutture al fine di realizzare il diritto all'abitazione;

- q) il coordinamento e la regolamentazione delle iniziative pubbliche e private tendenti a favorire l'impianto, la permanenza e lo sviluppo dei posti di lavoro sufficienti a garantire l'occupazione dignitosa ed aderente alle aspirazioni di ogni cittadino in età lavorativa;
- r) l'instaurazione di attività che siano in grado di rispondere adeguatamente ai fabbisogni individuali e collettivi in termini di produzione di beni e servizi.

Articolo 6 (Modalità di intervento)

1. Il comune realizza le proprie finalità attraverso l'intero arco procedurale, comprendente la programmazione, la realizzazione, la regolamentazione e la gestione degli interventi, in proprio o attraverso consorzi, convenzioni, unioni di comuni o accordi di programma.
2. Il comune coopera con gli altri comuni, provincia e con la regione al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico sociale e civile, nell'ambito dei principi indicati dalla legge regionale.
3. I rapporti con organismi che perseguono finalità di interesse sociale collettivo sono informati ai principi di cooperazione, solidarietà e sussidiarietà.
4. Il comune può gestire i servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in affidamento a terzi;
 - c) a mezzo aziende speciali, anche consortili;
 - d) a mezzo istituzioni;
 - e) a mezzo di società di capitali costituite o partecipate del comune, regolate dal codice civile.

Articolo 7 (Funzioni di cooperazione con paesi esteri)

1. In armonia con lo spirito della costituzione italiana ed il processo di integrazione europea, il comune, anche attraverso i rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e sociali con altri comuni di paesi esteri al fine di perseguire la cooperazione, lo sviluppo, la solidarietà e la fraternità tra i popoli, nell'azione di collaborazione con i poteri locali di ogni paese, favorendo l'affermazione dei diritti dell'uomo e promuovendo la lotta contro la fame ed il sottosviluppo.
2. L'attività del comune si armonizza con la legislazione italiana e comunitaria e con la carta delle nazioni unite anche mediante l'adesione ad associazioni con enti riconosciuti dalla unione europea e dall'organizzazione delle nazioni unite.

Articolo 8 (Cittadinanza onoraria)

1. Il consiglio comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità italiane o straniere, che abbiano acquisito speciali e particolari benemerienze in campi culturali, scientifici, umanitari o per altre rilevanti ragioni.
2. Il conferimento della cittadinanza onoraria avviene con la proposta di una mozione

motivata, presentata dal almeno un quarto e approvata da almeno due terzi dei componenti il consiglio comunale, compreso il sindaco.

TITOLO SECONDO ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Articolo 9 (Organi di governo del comune)

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta e il sindaco.

Articolo 10 (Il consiglio comunale)

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune.
2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il funzionamento del consiglio si basa sui seguenti principi quadro:
 - a) regolarità della convocazione e della riunione;
 - b) pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente stabilite nel regolamento;
 - c) attività delle commissioni;
 - d) partecipazione del segretario alle sedute;
 - e) rispetto dei diritti dei consiglieri, specie quelli che si riferiscono alla presentazione ed alla discussione delle proposte ;
 - f) garanzia e partecipazione delle minoranze;
 - g) diritto di informazione dei consiglieri.
4. Il regolamento del consiglio, approvato a maggioranza assoluta degli assegnati, dà articolazione e sviluppo ai suindicati principi; tale regolamento fissa altresì le modalità attraverso le quali fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie ; esso disciplina parimenti la gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento del consiglio.

Articolo 11 **(Attribuzioni e competenze del consiglio comunale)**

1. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti dal presente statuto e dalle norme regolamentari. Il consiglio comunale ha competenze limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti afferenti la disciplina dell'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite all'ente, i criteri generali per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra provincia e comuni, la costituzione e la modifica delle forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe e le relative modifiche per la fruizione di beni e servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e di servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del

consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il consiglio comunale impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità e ciò per assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
4. Nell'assunzione degli atti adotta il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
5. Tali atti devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Articolo 12 (Consiglieri comunali)

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
4. Il consigliere comunale decade dalla carica nel caso di mancata partecipazione, ingiustificata, a sei sedute consiliari nell'arco di un anno.
5. Il procedimento per la dichiarazione di decadenza si articola come segue:
 - a) nella prima seduta consiliare successiva alle assenze ingiustificate il consiglio comunale procede alla contestazione delle stesse;
 - b) il consigliere comunale ha dieci giorni di tempo per far valere eventuali cause giustificative, nel caso in cui il consigliere comunale sia assente alla seduta consiliare di contestazione, i dieci giorni decorrono dalla data di notifica del verbale della prefata seduta;
 - c) il consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva alla scadenza dei dieci giorni, previa valutazione di eventuali cause giustificative del consigliere, delibera definitivamente la decadenza dello stesso;

d) il consiglio comunale nella stessa seduta immediatamente procede alla surroga del consigliere dichiarato decaduto.

6. Del procedimento di dichiarazione di decadenza e della conseguente surrogazione viene data comunicazione al prefetto.

Articolo 13 (Diritti e doveri dei consiglieri)

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza consiliare e possono presentare interrogazioni o mozioni.

2. I consiglieri comunali hanno diritto altresì di presentare interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo alle quali il sindaco o l'assessore delegato per materia rispondono entro trenta giorni.

3. I consiglieri comunali hanno diritto nella misura di un quinto di chiedere la convocazione del consiglio comunale.

4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

5. L'esame delle proposte di deliberazione, che non siano mero atto di indirizzo, è subordinato alla acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.

6. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato; essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e dal regolamento sull'esercizio del diritto di accesso.

7. Il sindaco, mediante apposita delega, conferisce ai consiglieri l'incarico di supportarlo nella identificazione dei problemi specifici delle frazioni o dei rioni comunali. I consiglieri delegati, conformemente alle linee programmatiche dell'amministrazione in carica, formulano proposte riguardo ad esigenze sociali, economiche ed ambientali della singola frazione.

8. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

9. Per favorire la massima trasparenza ogni consigliere deve depositare annualmente, secondo le modalità stabilite dal regolamento, una dichiarazione concernente i propri redditi, i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri, le azioni e le partecipazioni di società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società.

10. Ai consiglieri comunali spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei consigli comunali e delle commissioni consiliari, nella misura stabilita storicamente dagli organi competenti in esecuzione delle leggi vigenti.

Articolo 14 (Gruppi consiliari)

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al sindaco. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Viene prevista la conferenza dei capigruppo per l'esercizio delle funzioni di cui al regolamento.
3. Il regolamento del consiglio comunale prevede altresì il modo di funzionamento della conferenza stessa.

Articolo 15 (Garanzie per le minoranze)

1. Le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica secondo le disposizioni stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

Articolo 16 (Commissioni consiliari permanenti)

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni consultive, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale alla consistenza numerica, garantendo comunque la rappresentanza dei gruppi.
2. Il regolamento dovrà disciplinare la composizione, il funzionamento, le attribuzioni delle commissioni medesime.

Articolo 17 (Commissioni temporanee di controllo)

1. Il consiglio comunale può insediare, di volta in volta, commissioni temporanee o speciali costituite nel proprio seno con criterio proporzionale alla consistenza numerica, garantendo comunque la rappresentanza dei gruppi. Esse svolgono un controllo tecnico sulla esecuzione di decisioni.
2. Le commissioni di inchiesta si configurano come commissioni di controllo.
3. La loro composizione, le modalità di funzionamento e la durata, sono disciplinate dal consiglio comunale nel momento della costituzione.
4. La presidenza di tali commissioni spetta alle minoranze.

Articolo 18 (Giunta comunale)

1. La giunta è l'organo di governo del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti, di sua competenza, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

Articolo 19 (Elezione e prerogative della giunta)

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti, della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.
4. Gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole o di revoca da parte del sindaco, restano in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
5. Le dimissioni del vice sindaco e dei singoli assessori devono essere presentate per iscritto al sindaco che le comunicherà al consiglio comunale nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dell'eventuale sostituto; le dimissioni non sono revocabili e diventano immediatamente efficaci.
6. L'atto con cui il sindaco revoca il vice sindaco o uno o più assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario. L'atto è comunicato al consiglio nella prima seduta successiva unitamente alle generalità dell'eventuale sostituto.
7. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo consiglio e del nuovo sindaco; sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
8. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio; in tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio con contestuale nomina di un commissario.

9. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.

Articolo 20 (Composizione della giunta)

1. La giunta è composta dal sindaco e da un massimo di sette assessori.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere. La scelta e la nomina di eventuali assessori esterni dovranno essere debitamente motivate.
3. Gli assessori esterni partecipano al consiglio senza diritto di voto ed illustrano all'occorrenza gli argomenti concernenti la propria delega.

Articolo 21 (Funzionamento della giunta)

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

Articolo 22 (Attribuzioni della giunta)

1. La giunta compie gli atti rientranti per legge nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, del direttore generale, del segretario generale e dei funzionari dirigenti; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi da perseguire, e i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;
 - b) propone al consiglio i regolamenti di competenza di tale organo;
 - c) approva lo schema dell'elenco annuale e del programma triennale delle opere

- pubbliche;
- d) approva i progetti preliminari di opere pubbliche se non comportano varianti urbanistiche, come pure i conseguenti progetti definitivi ed esecutivi;
 - e) adotta gli atti di utilizzazione del fondo di riserva;
 - f) predispone e presenta al consiglio comunale lo schema del bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale;
 - g) adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio;
 - h) decide di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria;
 - i) approva la relazione illustrativa da allegare al rendiconto;
 - j) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - k) approva il piano triennale delle assunzioni per i conseguenti atti di gestione;
 - l) approva il piano esecutivo di gestione su proposta del direttore generale, coadiuvato dai responsabili di settore o servizio;
 - m) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, purchè non si tratti di immobili;
 - n) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
 - o) contestualmente nomina il o i professionisti per la difesa degli interessi dell'ente, assumendo con lo stesso provvedimento, l'impegno di spesa, secondo le modalità di cui all'articolo seguente;
 - p) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento delle regolarità del procedimento;
 - q) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - r) nomina la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata ed autorizza il presidente della predetta delegazione alla conseguente stipula.
 - s) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio.

Articolo 23 **(Rappresentanza e costituzione in giudizio dell'ente)**

1. La rappresentanza dell'ente, anche in giudizio, compete al sindaco.
2. In caso di citazione in giudizio dell'ente, la decisione di resistere e costituirsi in giudizio, compete alla giunta, che vi provvede con atto motivato e sulla base di apposite relazioni del responsabile del settore o servizio a cui fa capo il procedimento dal quale è originato il giudizio: tale relazione è parte integrante della deliberazione della giunta.
3. Il sindaco nel rappresentare l'ente in giudizio sarà coadiuvato dal responsabile di settore o servizio anche per il fine di fare esercitare dal difensore, nominato dalla giunta, la più efficace difesa delle ragioni dell'ente.

Articolo 24 **(Deliberazioni degli organi collegiali)**

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
2. Per la validità delle sedute del consiglio comunale, in seconda convocazione, è necessaria la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
3. Le deliberazioni sono assunte validamente se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, nel computo dei quali non rientrano gli astenuti.
4. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Sono fatte salve le maggioranze speciali previste espressamente dalla legge e dallo statuto.
6. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
7. Le sedute del consiglio comunale di norma sono pubbliche; esse sono segrete nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. Esse sono altresì segrete nel caso in cui debba essere tutelato il diritto alla riservatezza di terzi anche in connessione a espressione di valutazioni e apprezzamenti su persone.
8. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, secondo le modalità previste dalla legge, sono curate dai dirigenti responsabili di servizio. Ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo, sottoposta alla giunta ed al consiglio, deve essere corredata dal parere, riguardante esclusivamente la regolarità tecnica, del responsabile del settore o servizio interessato. Qualora la deliberazione comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata essa deve essere corredata dal parere relativo alla

regolarità contabile del responsabile di ragioneria. Le modalità del procedimento relativo a questi pareri sono precisate da regolamento. La verbalizzazione delle sedute del consiglio comunale è curata dal segretario generale, coadiuvato, in seduta, dal responsabile del settore segreteria affari generali. Il deposito degli atti di consiglio e di giunta e la verbalizzazione delle sedute di giunta è curata dal segretario generale coadiuvato dal responsabile del settore segreteria affari generali; le modalità e i termini di tale collaborazione sono stabiliti dal regolamento.

9. Il segretario generale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal responsabile del settore segreteria – affari generali.

10. I verbali delle sedute del consiglio comunale e della giunta comunale sono firmati dal presidente e dal segretario generale .

Articolo 25 (Sindaco)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale; il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del comune, fascia da portarsi a tracolla.

2. Il sindaco:

- a) nella seduta di insediamento del consiglio comunale, presta giuramento di osservare lealmente la costituzione Italiana;
- b) nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
- c) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Entro novanta giorni dalla sua elezione, il sindaco, sentita la giunta, sottopone alla approvazione del consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Il sindaco almeno venti giorni prima della seduta di approvazione delle linee programmatiche ed al fine di consentire una significativa partecipazione del consiglio comunale alla definizione delle medesime, presenta le stesse in apposita seduta straordinaria.

5. Il consiglio comunale in occasione e prima della approvazione del bilancio di previsione e sulla base anche del risultato del rendiconto dell'esercizio precedente procede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori e ciò al fine dell'eventuale adeguamento.

6. Il sindaco almeno quindici giorni prima della seduta di cui al precedente comma ed al fine di consentire una significativa partecipazione del consiglio comunale alla verifica ed

eventuale adeguamento delle linee programmatiche presenta i relativi documenti in apposita seduta straordinaria.

7. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

8. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza di controllo e di coordinamento dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

9. La legge disciplina le modalità per l'elezione i casi di incandidabilità, di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

10. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di governo, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Articolo 26 (Attribuzioni di amministrazione)

1. Il sindaco:

- a) è il responsabile dell'attività del comune;
- b) ha la rappresentanza generale dell'ente e la rappresentanza altresì in giudizio;
- c) convoca e presiede la giunta;
- d) convoca e presiede il consiglio comunale;
- e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti;
- f) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- g) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; tali nomine e designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- h) nomina, conferma o revoca il segretario generale;
- i) quando non risultino stipulate le convenzioni di cui all'art. 108 - comma 3 – del T.U.E.L. – D.lvo 267/2000, può attribuire le funzioni di direttore generale al segretario generale;

- j) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento;
- k) provvede alle nomine afferenti i controlli interni che non siano di competenza di altri organi, secondo le modalità previste dal relativo regolamento ;
- l) impartisce direttive al direttore generale, o al segretario generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- m) ha facoltà di delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o darne incarico ai consiglieri ;
- n) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge ed approva con atto formale l'accordo stesso in conformità dell'art. 34 del T.U.E.L. – D.lvo 267/2000;
- o) può concludere, sentita la giunta, accordi con i soggetti interessati al procedimento amministrativo al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi della legge n. 241/1990;
- p) convoca i comizi per i referendum ;
- q) fa pervenire al consiglio comunale l'atto di dimissione per gli effetti conseguenti previsti dalla legge.

Articolo 27 **(Attribuzioni di vigilanza)**

1. Il sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del direttore generale, o del segretario generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- d) collabora con l'organo di revisione del comune per definire le modalità di svolgimento delle funzioni del medesimo nei confronti delle istituzioni;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo le linee programmatiche da realizzare nel corso del mandato;

- f) esercita, secondo le modalità stabilite dal regolamento, le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Articolo 28
(Attribuzioni di organizzazione)

1. Il sindaco:

- a) presiede il consiglio comunale;
- b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale;
- c) qualora la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri provvede a riunire il consiglio comunale;
- d) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- e) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti nei limiti previsti dalle leggi;
- f) propone argomenti da trattare e dispone con atto anche informale la convocazione della giunta e la presiede;
- g) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
- h) può attribuire incarichi temporanei e limitati ai consiglieri comunali relativamente ad oggetti e materie definiti ;
- i) può attribuire, ai sensi dell'art. 97 - comma 4 - lettera d) del T.U.E.L – D.lvo 267/2000, al segretario generale, funzioni non attribuite al medesimo dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti;
- j) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Articolo 29
(Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale)

1. Il sindaco sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle

funzioni affidatigli dalla legge;

- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma precedente.

Articolo 30 (Vicesindaco)

- 1.** Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento.
- 2.** Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
- 3.** Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO TERZO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI

Articolo 31 (Competenze)

- 1.** L'amministrazione del comune si attua secondo il principio legislativo vigente della separazione fra competenze relative alle funzioni di indirizzo politico amministrativo con la conseguente definizione di obiettivi e programmi da attuare spettanti agli organi di governo e competenze di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spettanti ai dirigenti-responsabili di servizio.
- 2.** L'amministrazione del comune deve ispirarsi a principi di trasparenza, di funzionalità ed economicità di gestione nonché professionalità e responsabilità.
- 3.** Il regolamento degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna e le procedure di controllo e verifica.

Articolo 32

(Struttura)

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Articolo 33 (Personale)

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto e ai contratti collettivi di lavoro.

3. La copertura dei posti di responsabili dei settori o servizi e degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente con deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire; tali contratti sono stipulati secondo limiti, criteri e modalità previsti dal regolamento degli uffici e dei servizi nel rispetto delle norme di legge disciplinanti tali fattispecie.

4. Il regolamento disciplina in conformità alla legge, allo statuto, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di responsabilità e di professionalità, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, nonché dalla contrattazione collettiva; in particolare disciplina:

- a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
- b) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- c) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- d) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- e) i ruoli, le dotazioni organiche e la loro consistenza complessiva;
- f) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
- g) la definizione delle modalità di espletamento da parte dei dirigenti, responsabili di settore o servizio e/o del segretario generale dei compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi individuati dall'organo politico con particolare riferimento a:

1. presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

2. responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
3. stipulazione dei contratti;
4. atti di gestione finanziaria compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
5. atti di amministrazione e gestione del personale;
6. provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
7. provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
8. attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza.

5. Tale regolamento nella definizione delle procedure per le assunzioni fa riferimento ai principi fissati dagli artt. 35 e 36 del D.Lvo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Il comportamento degli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere assolutamente improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e di quelle proprie dei dirigenti-responsabili di settore o servizio.

Articolo 34 (Il segretario generale)

1. Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti - responsabili di servizio e ne coordina l'attività salvo quando l'ente secondo le modalità previste dalla legge abbia provveduto alla nomina del direttore generale.

3. Il segretario generale:

- a) partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;

- b) esprime il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 – 1° comma – del T.U.E.L. n. 267/2000 in relazione alle sue competenze nel caso di assenza o impedimento dei dirigenti o responsabili di settore o servizio;
- c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte, salvo quando sia necessaria l'assistenza di un notaio ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- d) può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

4. Il segretario generale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.

5. Ove si proceda alla stipula di convenzione con altri enti e si provveda da parte dell'organo competente alla nomina del direttore generale, il sindaco contestualmente al provvedimento di nomina del medesimo disciplina secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei distinti ed autonomi ruoli i rapporti tra il segretario generale ed il direttore generale.

Articolo 35 (Il direttore generale)

1. Previa stipula di convenzione con altri comuni, ai sensi delle disposizioni vigenti, è possibile procedere da parte dell'organo competente, secondo le modalità previste dalla convenzione, alla nomina del direttore generale.

2. Quando non sia stata stipulata tale convenzione, il sindaco può attribuire le funzioni di direttore generale al segretario generale.

3. Al direttore generale, compete:

- a) l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal sindaco;
- b) la sovrintendenza alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza;
- c) la proposta del piano esecutivo di gestione che verrà redatto:
 - 1. sulla base degli elementi forniti dai responsabili di settore o servizio così come disposto e secondo le modalità e i tempi previsti dal vigente regolamento di contabilità;
 - 2. previa intese finali con il responsabile del settore ragioneria, avendo a mente, le competenze demandate allo stesso dalla legge e dal regolamento di contabilità;
- d) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197 - comma 2 -

lettera a) del T.U.E.L – D.lvo 267/2000; esso verrà redatto con la preventiva attività prodromico-propositiva sia dei responsabili di settore o di servizio, che del responsabile del settore o servizio ragioneria, con conseguente attività di concertazione e/o negoziazione con i medesimi da attivare, ove necessario, anche mediante apposita conferenza dei responsabili;

- e) provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati secondo la previsione della relativa convenzione ove stipulata.

4. Per i fini di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti-responsabili di settore o servizio dell'ente, tranne il segretario generale ; inoltre il direttore generale sovrintende allo svolgimento delle altre funzioni dei dirigenti-responsabili e ne coordina l'attività.

5. Il direttore generale nell'esercizio delle funzioni tutte sopra elencate, si atterrà, ove necessario, ai criteri di dettaglio stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

TITOLO QUARTO SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI

Articolo 36 (Forme di gestione)

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi della legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio, privo di rilevanza economica, deve essere effettuata tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dall'art. 6 del presente statuto e cioè:

- a) affidamento a terzi;
- b) costituzione di aziende anche consortili;
- c) costituzione di consorzio;
- d) costituzione di società di capitali costituite o partecipate dal comune, regolate dal codice civile.

3. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica si fa riferimento alle disposizioni legislative, storicamente vigenti.

Articolo 37 (Gestione in economia)

1. Il comune gestisce i servizi pubblici in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una azienda o una istituzione.
2. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Articolo 38 (Azienda speciale)

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione della azienda.
3. Organi dell'azienda speciale sono: il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.
4. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
5. Il direttore è nominato dal sindaco previa deliberazione della giunta comunale.

Articolo 39 (Istituzione)

1. Il consiglio comunale per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della

costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Articolo 40 (Il consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Articolo 41 (Il presidente)

1. Il presidente dell'Istituzione rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Articolo 42 (Il direttore)

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dal sindaco previa deliberazione della giunta comunale con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Articolo 43 (Nomina e revoca)

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri comunali, deve essere presentato al segretario generale almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Per favorire la massima trasparenza, i suddetti amministratori devono comunicare, secondo le modalità previste per i consiglieri comunali, all'inizio e alla fine del mandato, i redditi posseduti.

TITOLO QUINTO ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 44 (Bilancio)

1. Il bilancio di previsione, per l'anno successivo, è deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo di revisione economico-finanziario, né dà comunicazione al prefetto, il giorno successivo; il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio comunale; in tal caso e comunque quando il consiglio comunale non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto, su segnalazione dell'organo di revisione economico-finanziario, assegna al consiglio comunale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, al consiglio comunale inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del medesimo.
3. Il bilancio si basa sull'osservanza dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità.
4. Il bilancio di previsione, il rendiconto e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi, servizi ed interventi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.
5. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, la giunta comunale, definisce prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei settori o servizi.
6. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente.

7. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dell'organo di revisione economico-finanziario e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

8. Il regolamento individua forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra le sfere di attività dei revisori e quella degli organi di governo e degli organi gestionali dell'ente.

Articolo 45 (Controlli interni)

1. Il consiglio comunale approva un regolamento per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, in esecuzione delle leggi che storicamente lo disciplinano, e che individua gli strumenti di supporto per realizzare gli stessi.

2. Più precisamente il regolamento prevede strumenti idonei per:

- a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi di correzione il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termine di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

Articolo 46 (Organo di revisione economico-finanziario)

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio sono scelti:

- a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, quale prevista dalla legge, e sono rieleggibili una sola volta ; le ipotesi di cessazione, ineleggibilità ed incompatibilità sono disciplinate dalla legge.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'ente.
5. Il collegio dei revisori, in conformità alla legge che ne disciplina in dettaglio le funzioni allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto; l'organo di revisione economico-finanziario pone in essere altresì gli adempimenti previsti nel 2° comma dell'art. 42 del presente statuto.
6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
8. Il regolamento disciplina la dotazione all'organo di revisione economico-finanziario dei mezzi necessari per lo svolgimento del suo compito.

TITOLO SESTO ATTIVITÀ NORMATIVA

Articolo 47 (Regolamenti)

1. I regolamenti del comune rispettano lo statuto e sono rivolti alla autonoma disciplina delle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione e per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. L'iniziativa dei regolamenti mediante un progetto redatto per articoli spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 del presente statuto.
3. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte dall'art. 60 del presente statuto.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I regolamenti entrano in vigore dopo che la relativa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge e per la loro inosservanza si fa riferimento al regime sanzionatorio

previsto dalle vigenti disposizioni.

6. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Articolo 48 (Ordinanze)

1. I responsabili dei settori o servizi emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma precedente devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 50 e comma 2 dell'art. 54 del D.Lvo n. 267/2000.

4. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità; per la inosservanza delle ordinanze si fa riferimento al regime sanzionatorio previsto dalle disposizioni vigenti.

TITOLO SETTIMO FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Articolo 49 (Forme associative)

1. Il Comune, al fine di conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, promuove e ricerca le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Articolo 50 (Convenzioni)

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Tali convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 51 (Consorti)

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti locali o tra questi ed altri enti pubblici per realizzare e gestire servizi o esercitare funzioni rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.
2. La convenzione in particolare deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili secondo la legge e prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva a maggioranza assoluta dei componenti, lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte degli enti locali e tra questi ed altri enti pubblici una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
5. Se il consorzio viene istituito per gestire attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si fa riferimento alle previsioni legislative storicamente vigenti.
6. Se il consorzio viene istituito per gestire attività prive di rilevanza economica si applicano le norme previste per le aziende speciali.

Articolo 52 (Unione di comuni)

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 46 e dei principi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lvo n. 267/2000, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni costituisce, con le procedure e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare l'esercizio di funzioni pubbliche e per offrire servizi più efficienti alla collettività.

Articolo 53 (Accordi di programma)

1. Il sindaco, nel rispetto dell'art. 34 del t.u.e.l. – d.lvo n. 267/2000, promuove e conclude accordi di programma per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO OTTAVO PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE

Articolo 54 (Partecipazione popolare)

1. Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione, facendo valere le azioni e i ricorsi che spettano al comune.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito all'azione e ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, dei cittadini dell'unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti all'attività dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
4. Per gli stessi fini il comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato e promuove gli organismi di partecipazione all'amministrazione locale anche su base di frazione, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
5. Ai cittadini, ai cittadini dell'unione europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, favorendo il loro intervento negli atti amministrativi. Gli interessati partecipano ad ogni procedimento

relativo all'adozione di atti che incidono su loro situazioni giuridiche soggettive. Le forme di partecipazione si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

6. L'amministrazione istituisce consulte per acquisire pareri sugli atti fondamentali dell'ente. Può inoltre attivare forme di consultazione della popolazione su materie di competenza locale.

7. E' previsto l'istituto del difensore civico.

Articolo 55 (Interventi nel procedimento amministrativo)

1. I cittadini coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne i casi espressamente stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali; tale facoltà è estesa anche ai cittadini dell'unione europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti associati rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il regolamento stabilisce i meccanismi di individuazione dei responsabili dei procedimenti, quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati e i modi di intervento del cittadino, prevedendo anche la possibilità di forme di contraddittorio tra l'ente ed il soggetto interessato.

4. Il regolamento deve inoltre determinare per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente stabilito per legge, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

5. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal regolamento.

6. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero degli interessati o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo della pubblicazione all'albo pretorio, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

7. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti l'oggetto del procedimento.

8. Il responsabile dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

9. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni deve essere adeguatamente motivato nelle premesse dell'atto.

10. L'organo competente può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Articolo 56 (Istanze)

1. Tutti i cittadini, i cittadini dell'unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro il termine di trenta giorni dal sindaco o dall'assessore, o dal direttore generale, o dal segretario generale, o dal responsabile del settore o servizio, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Il regolamento indica le modalità dell'istanza, prevedendone la forma, i tempi e le modalità di pubblicizzazione.

Articolo 57 (Petizioni)

1. Tutti i cittadini residenti a Casatenovo o utenti di servizi sul territorio comunale, possono rivolgersi, in forma collettiva, all'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di natura amministrativa o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma del precedente articolo determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere adeguatamente motivato e pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Articolo 58 (Proposte)

1. Numero 350 elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro quaranta giorni all'organo competente, corredato del parere dei responsabili dei settori o servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. Il sindaco deve sentire una delegazione dei proponenti composta dai primi cinque

firmatari entro venti giorni dal ricevimento della proposta da parte dell'organo competente.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Articolo 59 (Diritto di accesso)

1. I cittadini, i cittadini dell'unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, hanno diritto all'accesso gratuito a tutti gli atti e i documenti in possesso della pubblica amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti riservati per espressa indicazione di legge o del relativo regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3. Le modalità per il rilascio di copie, al solo costo, sono disciplinate dal regolamento.

Articolo 60 (Diritto di informazione)

1. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile e completa.

2. L'ente deve avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notifica e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. La giunta comunale adotta i provvedimenti amministrativi ritenuti più adatti a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

4. Il regolamento sul diritto di accesso detta le norme atte a garantire le informazioni a chi spetta nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 61 (Ufficio per le relazioni con il pubblico)

1. L'ufficio per le relazioni con il pubblico ha il compito di rendere più agevole il rapporto con il cittadino quale delineato negli articoli precedenti, a tal fine orienta il cittadino verso gli uffici o le sedi competenti per ogni specifica problematica.

2. L'ufficio è organicamente e sistematicamente preposto a garantire l'esercizio del diritto di informazioni secondo le modalità stabilite da regolamento e promuove altresì iniziative di comunicazione di pubblico interesse con lo specifico obiettivo di migliorare

qualitativamente i servizi erogati, accogliendo anche proposte provenienti dai cittadini.

Articolo 62 (Associazioni)

1. Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini attraverso:

- a) forme di incentivazione mirate alla realizzazione di specifiche iniziative che verranno erogate nel rispetto dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e dei regolamenti comunali;
- b) l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti amministrativi fondamentali;
- c) l'accesso ai dati relativi allo specifico ambito di competenza in possesso dell'amministrazione, anche per via telematica e nel rispetto del regolamento e della privacy;
- d) istituzionalizzazione di forme di collaborazione con le stesse, in attuazione anche del principio della sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 3 – 2° comma – del presente statuto;
- e) incentivazione della collaborazione con le medesime con facilitazioni di natura patrimoniale nonché tecnico-professionale o organizzativo.

2. Il comune registra su apposito albo, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al presente articolo, le associazioni di volontariato e senza scopo di lucro che operano sul territorio, in base a criteri e modalità previste da regolamento.

3. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione dei pareri delle stesse.

4. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune conseguenti a danno ambientale; l'eventuale risarcimento è liquidato in favore del comune e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Articolo 63 (Consulte)

1. Il consiglio comunale istituisce ad ogni tornata amministrativa:

- a) consulte permanenti costituite dai rappresentanti delle associazioni, delle organizzazioni sociali e di volontariato che operano negli ambiti specifici al fine di acquisire a norma di regolamento pareri sugli atti fondamentali dell'ente;

b) una consulta dei cittadini stranieri extracomunitari.

2. Presiede le consulte il sindaco o un suo delegato.

3. Ai lavori delle consulte partecipano di diritto i consiglieri membri delle corrispondenti commissioni consiliari permanenti.

Articolo 64 (Forme di consultazione)

1. Il consiglio comunale, la giunta e il sindaco possono di propria iniziativa promuovere forme di consultazione rivolte a soggetti sociali ed economici o a particolari settori della popolazione al fine di acquisire pareri su specifici problemi, anche avvalendosi di strumenti attuativi informali.

2. La consultazione dei cittadini potrà essere attivata anche con l'acquisizione del parere dei bambini e ragazzi, secondo le modalità che verranno stabilite da regolamento.

3. Per l'attuazione di tali forme di consultazione ci si avvarrà anche dei moderni sistemi di comunicazione telematica.

Articolo 65 (Referendum)

1. Un numero di elettori non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum abrogativi di regolamenti o atti amministrativi e referendum consultivi, in materie di esclusiva competenza comunale. Con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti il consiglio comunale può deliberare o indire lo svolgimento dei referendum consultivi per conoscere l'opinione della popolazione sulle proposte di atti di programmazione generale, territoriale o settoriale.

2. Non sono ammessi referendum:

a) in materia di bilancio, tributi, tariffe e contribuzioni;

b) su provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui e l'emissioni di prestiti;

c) su atti che recepiscano disposizioni di legge statali e regionali, o comunque obbligatorie per il comune;

d) sullo statuto e il regolamento del consiglio comunale;

e) sulla designazione, nomina e revoca di rappresentanti dell'Ente;

f) su provvedimenti riguardanti l'organizzazione del personale e le piante organiche;

g) su argomenti già oggetto di referendum nel precedente triennio e comunque non nel corso dello stesso mandato amministrativo.

3. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale sono stabilite le procedure di attivazione, di ammissibilità, le modalità di raccolta firme, lo svolgimento dei referendum, la proclamazione del risultato e l'attuazione dei provvedimenti conseguenti agli esiti referendari.
4. La proposta soggetta a referendum è approvata qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e qualora sia stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Nel caso di referendum abrogativo, l'approvazione della proposta determina l'abrogazione a tutti gli effetti del provvedimento sottoposto a referendum, nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento comunale in materia.
6. Il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con una proposta sottoposta a referendum consultivo, approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Articolo 66 (Nomina del difensore civico)

1. Il comune di Casatenovo prevede l'istituto del difensore civico.
2. Il consiglio comunale nomina il difensore civico a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati scegliendolo nella rosa di candidati segnalati dai gruppi consiliari, dalle associazioni e da singoli cittadini. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridica e amministrativa.
3. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi non si trova in condizioni di eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle ASL;
 - c) i ministri di culto;
 - d) i dipendenti e gli amministratori di enti, istituti, aziende e imprese che hanno rapporti contrattuali o giuridici con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa sovvenzioni o contributi;
 - e) chi ha ascendenti o discendenti, parenti o affini fino al quarto grado con amministratori, segretario o dipendenti del comune.
4. Il difensore civico resta in carica cinque anni, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
5. Il difensore civico può essere rieletto una sola volta.

6. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Articolo 67 **(Funzioni del difensore civico)**

1. Il difensore civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati, di cittadini dell'unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti o di propria iniziativa presso il comune e le società che gestiscono i pubblici servizi nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti; tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

3. Acquisite le informazioni utili, rassegna il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organismi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.

4. Il comune ha obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto non recepisce i suggerimenti del difensore che può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Per questioni rilevanti e su richiesta del difensore, il sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.

5. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori.

6. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali comunali. La giunta comunale delibera la dotazione di personale, attrezzature d'ufficio e quant'altro necessario per l'espletamento delle funzioni del difensore.

Articolo 68 **(Rifiuto, differimento o limitazione all'accesso ai documenti amministrativi o alle informazioni)**

1. In casi di rifiuto, espresso o tacito o di differimento o limitazione all'accesso ai documenti o alle informazioni da parte della amministrazione, il richiedente può chiedere al difensore civico che sia riesaminata la determinazione da parte della amministrazione comunale. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego, la limitazione o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico

l'accesso è consentito.

Articolo 69

Rapporti con il consiglio comunale

- 1.** Il difensore civico presenta entro il mese di marzo la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
- 2.** Questa relazione è discussa dal consiglio comunale e resa pubblica.
- 3.** In casi di particolare urgenza o importanza, il difensore può farne relazione al consiglio in qualunque momento.

Articolo 70

(Entrata in vigore dello statuto e suoi adeguamenti)

- 1.** Il comune è retto dal presente statuto che nell'ambito dei principi espressamente enunciati dalle leggi dello stato, contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli atti amministrativi del comune.
- 2.** L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con esse incompatibili.
- 3.** Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
- 4.** Il presente statuto, dopo l'esecutività della relativa deliberazione di adozione, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti; esso entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.
- 5.** Lo statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla sua entrata in vigore, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
- 6.** Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente statuto si intendono di natura formale e non recettizia.